

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

# **DECRETO**

# n. 32 del 04.04.2019

Decreto a contrarre. Procedura negoziata sotto soglia MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/16 inerente la "fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training".

CIG: 78601332F2.

Importo a base d'asta: € 53.000 oltre Iva di legge.

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Avviso

All. C: Capitolato descrittivo e prestazionale

All. D: Schema di contratto

All. E: Schema manifestazione d'interesse



Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 9 maggio 2018;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 9 maggio 2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 che per affidamenti di appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo:
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha
  introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia
  comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione
  dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Visto il Bilancio Previsionale annuale 2019 e pluriennale 2019-2021;
- Vista la Relazione Tecnica del Referente Simone Montagnani relativa alla necessità di provvedere alla fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training con copertura dei costi nell'ambito del contributo ordinario;

Dato atto che sono state visionate le convenzioni Consip attive per la tipologia di prodotti oggetto di questo appalto ed in particolare vista la convenzione "Reti Locali 6" che prevede la fornitura di sistemi Firewall, ma senza le funzionalità equivalenti necessarie



Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

all'Ente relativamente alla parte di sicurezza proattiva della gestione dei client antivirus integrata già presente nella infrastruttura di rete dell'Ente;

Ritenuto di procedere attraverso un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e successiva richiesta d'offerta sul MEPA a coloro che hanno manifestato interesse a partecipare al procedimento in questione riservandosi, nel caso di numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, di proseguire la procedura invitando anche altri soggetti desunti dal mercato;

Ritenuto altresì di porre a basa di gara l'importo di € 53.000,00 oltre Iva;

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell'esecuzione dell'appalto di cui alla presente relazione, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

#### Precisato che:

- il dettaglio tecnico delle prestazioni oggetto della procedura negoziata di cui al presente decreto è descritto nel capitolato prestazionale e descrittivo, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto, anche esso parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall'art. 95, comma 4 del D. Igs. 50/16;

#### DECRETA

- 1. di indire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/16 attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e successivo confronto concorrenziale sul MEPA inerente la fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training;
- di nominare quale Responsabile unico del procedimento di cui al presente decreto,
   Simone Montagnani;
- 3. di approvare i seguenti documenti: Relazione Tecnica, Avviso, Capitolato descrittivo e prestazionale, Schema di contratto, Schema manifestazione d'interesse;

- 4. di stabilire che le modalità della suddetta procedura sono indicate nell'avviso anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto (All. B);
- 5. di dare atto che la spesa presunta è pari ad € 53.000,00 Oltre IVA;
- 6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

Bernardo Gozzini Amministratore Unico



# Allegato A

# **Relazione Tecnica**



#### **CONSORZIO LaMMA**

# AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI,

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Bando MEPA "Beni" Categoria "Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per ufficio") della fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training. CIG:78601332F2.

Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51, comma 4, L.R. 38/2007 programmazione biennale del LaMMA biennio 2019/2021

Responsabile Unico del Procedimento: Simone Montagnani.

Elementi della procedura e del contratto:

**Stazione Appaltante**: Consorzio LaMMA via Madonna del Piano 10 Sesto Fiorentino

<u>Oggetto del contratto</u>: Fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training.

Importo stimato del contratto (base di gara): euro 53.000 oltre IVA nei termini di legge.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la



predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

<u>Criterio di aggiudicazione</u>: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

**Durata o termine di esecuzione del contratto**: 5 anni dalla sottoscrizione del contratto.

## Requisiti di partecipazione:

#### **Abilitazione MEPA**

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve essere abilitato come "fornitore" per il "Bando MEPA: "Beni" Categoria "Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per ufficio".

La mancata abilitazione MEPA per l'indicato bando legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro della Richiesta di Offerta nonostante l'interesse manifestato dall'operatore economico.

Tramite la Piattaforma "acquistinretepa" - Mercato elettronico verrà gestita:

- -la fase di invito alla negoziazione (R.D.O)
- -la fase di presentazione dell'offerta
- -nonchè le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione.

# Requisiti generali

- a) iscrizione C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente l'oggetto della gara ex art. 83 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale);
- b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre che previste alla normativa in materia di contrattualistica pubblica).

## Requisiti di capacità tecnica e professionale

Di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere rivenditore Sophos con livello minimo di certificazione Silver.

# <u>Termine e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:</u> 24.04.2019 entro le ore 13:00.

La manifestazione di interesse deve essere inviata, tramite la compilazione dell'allegato modulo, entro il termine sopra riportato via posta certificata: ammlamma@postacert.toscana.it e accompagnata dal documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione manifestazioni d'interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.



Nell'oggetto della PEC si prega di indicare la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DI UN CLUSTER FIREWALL COMPRENSIVO DELL'AGGIORNAMENTO SOFTWARE A CENTRAL INTERCEPT X ENDPOINT ADVANCED E RELATIVI SUPPORTI PER LA PROTEZIONE DI RETE DI TUTTA LA INFRASTRUTTURA DATI E UTENTI DELL'ENTE E DEI RELATIVI CORSI DI TRAINING.

#### CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

L'affidamento della fornitura di cui al presente avviso avverrà mediante successiva procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 sul MEPA.

Il numero minimo di operatori che si intende invitare è pari a cinque.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo di cinque, l'Amministrazione ha facoltà ove ritenga di garantire una più ampia partecipazione di proseguire la procedura invitando, oltre ai concorrenti che hanno manifestato il loro interesse in possesso dei prescritti requisiti, altri soggetti desunti dal mercato.

La comprova dei requisiti sarà effettuata nei riguardi dell'aggiudicatario provvisorio.

La mancata comprova comporterà la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria. In tal caso l'appalto verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con l'esecuzione delle medesime verifiche.

#### DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### Documenti

La documentazione comprende:

- 1) Istanza di manifestazione di interesse
- 2) Capitolato speciale descrittivo prestazionale
- 3) Schema di contratto

#### Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente indagine mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it, entro la data del 16.04.2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### Comunicazioni



Ai sensi dell'art. 76 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Dott. Bernardo Gozzini

Amministratore Unico



# CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Acquisizione, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a Central Intercept X Endpoint Advanced e relativi supporti

per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'Ente e dei relativi corsi di training

# nell'ambito del contributo ordinario

#### Premessa

Nel Data Center del Consorzio LaMMA è presente da Aprile 2016 un cluster Firewall configurato in alta affidabilità composto da due sistemi appliance Sophos XG 310 che gestiscono la totalità del traffico di rete e la sicurezza dell'Ente.

Tale gestione comprende la protezione completa sia dei sistemi esposti su Internet (es. server web e di posta elettronica, traffico internet generato dalla totalità dei client di rete) che delle postazioni utente e di elaborazione dati oltre all'accesso WiFi della sede di Firenze.

La protezione è attuata mediante l'aggiornamento di questi sistemi in tempo reale con la casa madre e l'elaborazione approfondita dei pacchetti di traffico internet per la presenza di virus o programmi malevoli (IPS, Application control, etc).

# Art. 1 – Elenco delle prestazioni e modalità di esecuzione delle stesse

QTA'	P/N	Descrizione
1	XB3332SEU	XG 330 rev. 2 TotalProtect, 3-year (EU power cord) 36 mesi.
1	X-FG330	XG 330 FullGuard - 24 mesi
1	XG33T2HEUK	XG 330 rev. 2 Security Appliance - EU/UK power cord



1	EP333CEUP	XG 330 Enhanced to Enhanced Plus Support Upgrade - 36 MOS
1	EP332CEUP	XG 330 Enhanced to Enhanced Plus Support Upgrade - 24 MOS
2	XB1B33SEK	XG 115 rev.3 TotalProtect, 3-year (EU/UK/US power cord) - 36 mesi
2	X-FG115	XG 115 FullGuard 24 mesi
5	A320TCHNE	Sophos APX 320 Access Point (ETSI) plain, no power adapter/PoE Injector
103	CAEH3GTAA	Central Intercept X Advanced with EDR - 100-199 USERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV
103	CAEH2GTAA.	Central Intercept X Advanced with EDR - 100-199 USERS - 24 MOS - RENEWAL - GOV
4	CSAC3GTAA.	Central Intercept X Advanced for Server - 2-4 SERVERS - 36 MOS - RENEWAL - GOV
4	CSAC2GTAA	Central Intercept X Advanced for Server - 2-4 SERVERS - 24 MOS - RENEWAL - GOV
2	CC3ZTCCAA.	Certified Administrator Classroom Training – XG Firewall.
2	CC7ZTCCAA.	Certified Administrator Classroom Training - Central

Dovrà essere prevista inoltre la consegna, l'installazione, la configurazione e migrazione dei sistemi firewall acquistati per le sedi del Consorzio di Firenze, Livorno e Grosseto da parte di personale specializzato e certificato Sophos e relativi supporti.

Il supporto di tutti i prodotti e servizi richiesti <u>dovrà essere allineato a 60 mesi</u> dalla data di sottoscrizione del contratto.

In caso di malfunzionamento dovranno essere effettuati gli interventi per il ripristino dei sistemi:

- Per il firewall XG 330 e gli apparati collegati il supporto richiesto è h24/7 con primo contatto entro 1 ora in caso di guasto di livello gravità massimo (critico) ed anticipo della parte guasta in caso di malfunzionamento hardware.
- Per i firewall XG 115 è richiesto una tempistica di risposta h24/7 entro 4 ore in caso di guasto di livello gravità massimo ( critico ) ed anticipo della parte guasta in caso di malfunzionamento hardware.
- Per Sophos Central è richiesto il contatto entro 4 ore in caso di guasto di livello gravità massima ( critico ).

Di seguito i dettagli delle licenze e degli apparati in uso.

Dati dei seriali dell'attuale Sistema Cluster Firewall XG 310:

- C30006DT6VVQB6D
- S300066EECCE579.

Dati dell'attuale licenza Sophos Central:



LICENZE	TIPO	LIMITE	SCADENZA	N. DI LICENZA
Endpoint Protection	Completa	103	25 gen 2021	L73728-84385
Intercept X	Completa	103	25 gen 2021	L0007761875
Intercept X Advanced for Server	Completa	4	25 gen 2021	L0007761875

# Art. 2 – Termini, Avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

- **1**.Il contratto ha una durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione; le prestazioni devono essere completate entro i termini di seguito riportati:
  - a) Consegna della fornitura: entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto,
  - b) Installazione, configurazione e migrazione del Sistema: deve essere avviata entro 5gg lavorativi dalla consegna della fornitura e deve essere completata entro i successivi 15 gg. solari,
  - c) Corsi di Training sull'uso del sistema: deve essere effettuato su richiesta dell'Amministrazione e deve essere erogato direttamente da Sophos con rilascio di attestato finale.
  - d) Supporto: dovrà essere eseguito per tutta la durata del contratto in modalità continuativa.
- **2**. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine di tutte le prestazioni viene redatto un verbale di ultimazione delle prestazioni in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del Certificato di verifica di conformità.
- **3.** Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.lgs. 50/2016.
- **4.** L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

# Art. 3 – Obbligo di impresa ai sensi dell'Art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007

**1.** Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



# Art. 4 - Importo stimato

- 1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 53.000 Euro, oltre Iva nei termini di legge di cui € 2600 iva esclusa di costi di manodopera.
- **2.** Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

# Art. 5 - Verifica di conformità

- **1.** Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
- **2.** La verifica di conformità di cui al precedente comma 1 è effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
- **3.** Il Direttore dell'esecuzione effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di a ccertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati secondo le seguenti specifiche:
- Verifica della Fornitura e Installazione, configurazione, migrazione del Sistema di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente art. 2 entro i 3 gg lavorativi successivi alla chiusura delle attività.
- Verifica della attività di Training di cui alla lett. c) del precedente art. 2 entro i 3gg lavorativi successivi alla chiusura delle attività
- Supporto di cui alla lett. d) del precedente art. 2 il Direttore dell'Esecuzione effettuerà le verifiche entro 2 giornate lavorative dall'intervento.
- **4.** La verifica di conformità definitiva a completamento dei cinque anni viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, e entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità
- **5.** Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità di cui al precedente punto 4) si procederà con lo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

L'Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini



# Allegato D

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training.

#### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno	il giorno	del mese di	in Sesto Fiorentino Firenze	
- il Consorzi	o LaMMA, codice	fiscale 94152640481 c	con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Mado	nna
del Piano, n.	10, rappresentata da	al Dott. Bernardo Gozz	zini, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso	o la
sede dell'Ente	e, il quale interviene	e nella sua qualità di A	Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R	L. n.
108 del 20.0	6.2018 autorizzato,	, ai sensi dell'art. 54	della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalment	e e
formalmente	l'Ente medesimo pe	r il presente atto, il cui	schema è stato approvato con proprio decreto n. de	el,
esecutivo a no	orma di legge;			

- (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in (), Via n., codice fiscale e partita IVA n. 0, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, rappresentata da, nato a () il C.F., domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

## **PREMESSO**

- che con decreto n. del veniva indetta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training. da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'avviso, lo schema di manifestazione d'interesse, il Capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. del dell'Amministratore Unico si è provveduto ad approvare il verbale di gara e ad aggiudicare la fornitura all'Appaltatore;
- che con decreto n. del .0.2019, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. del ..2019, ha acquisito efficacia;



- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1-OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini affida la prestazione della fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa , Sig. , accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "\_\_",
- nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara sul MEPA

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di 5 anni.

## ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro /00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall' Offerta Economica, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato " ".

L'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore gli importi unitari delle tipologie di servizi indicati nel dettaglio economico. Riguardo alla tipologia numero 5, l'amministrazione corrisponderà l'importo unitario per le quantità di servizi effettivamente ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale.

## ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO



In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite l'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

#### 1. Modalità di fatturazione:

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione all'emissione del certificato di collaudo inerente la consegna, l'installazione, la configurazione e il training.

La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 78601332F2. Per effetto della L. 190/2014 vige l'applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.



Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore
dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Consorzio da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario <mark>dedicato</mark>
presso, Agenzia, con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o
postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente
entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriera (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

### ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume



gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 7860133F2.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato \_\_\_" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuta a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. Simone Montagnani, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

#### ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 5 del Capitolato.

# ART. 10- SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E'/Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore ne/non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo.

#### ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG:78601332F2. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario



esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.

# ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

# ART 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione



Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana che il LaMMA ha adottato come atto proprio si applica quanto previsto dal successivo articolo.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e ad inviare al Consorzio LaMMA comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità:

- per il ritardo nella consegna di tutti apparati materiali e dei beni immateriali che compongono il sistema riportato nel Capitolato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 2 del Capitolato prestazionale e descrittivo è applicata una penale dell'importo di 100 € fino al 30° giorno solare. Se il ritardo persiste oltre il 30° esimo giorno fermo restando l'applicazione delle penali giornaliere si provvederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016
- per il servizio di installazione, configurazione, migrazione qualora non siano rispettati i tempi di avvio dell'installazione e quelli del completamento della stessa previsti nel suddetto articolo del capitolato, sarà applicata una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo fino ad una tolleranza massima 15 gg.
   Se il ritardo persiste oltre il 15 esimo giorno fermo restando l'applicazione delle penali giornaliere provvederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. lgs 50/2016,
- per il servizio di supporto qualora non sia rispettato il tempo massimo descritto nel capitolato prestazionale sarà applicata una penale pari a 100€ per ogni ora lavorativa di ritardo. Qualora si verificassero 5 ritardi annuali, come sopra descritti, saranno considerati dalla amministrazione un grave inadempimento alle condizioni contrattuali.

Il Consorzio LaMMA, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate



con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il Consorzio LaMMA provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15, che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Consorzio LaMMA accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Consorzio LaMMA di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Consorzio LaMMA procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso in cui le performance del modello o dello storage siano non corrispondenti a quelle riportate nell'offerta tecnica e tali da pregiudicare gli obiettivi della performance prefissata;



- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Consorzio LaMMA procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

#### ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva				
mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n in data con la quale la Società				
con sede in si costituisce fideiussore a favore del Consorzio LaMMA				
nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € (/). L'atto				
suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.				
(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in				
quanto (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).				
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto				
previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite				
massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.				

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

## ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle



prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare.

Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

- 2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.
- 3. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:
- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici relativi alle seguenti categorie di interessati:
- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi
- 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;



- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive e salve le eccezioni previste dal comma 5 del medesimo articolo, , <valorizzare in ragione dell'iniziativa, tenendo conto di quanto la norma prescrive; si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o giudiziari di cui all'articolo 10 ((ELIMINARE TALE COMMA NEL CASO LA DITTA ABBIA UN NUMERO DI DIPENDENTI INFERIORE A 250 E NON RICORRANO LE IPOTESI SOPRA INDICATE).> tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;



- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso÷
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

#### ART. 17 - RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

## ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

#### ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:



- il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE
CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: -Art. 6 Fatturazione e pagamenti, - Art. 14 Penali e risoluzione del contratto, -Art. 12 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore, Art. 17 - Recesso e Art. 20- Foro competente.



#### ALLEGATO E: FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le Consorzio LaMMA Via Madonna del Piano n. 10 Sesto Fiorentino (FI)

Indirizzo PEC: <a href="mailto:ammlamma@postacert.toscana.it">ammlamma@postacert.toscana.it</a>

Telefono: +39 055 448301

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, relativa alla fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo dell'aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell'ente e dei relativi corsi di training.

#### IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO

€ 53.000,00 (Euro cinquantremila/00), IVA esclusa.

## ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto		
nato il	.a	
residente in	via	
codice fiscale n		
in qualità di		
dell'operatore economico		
con sede legale in	via	
sede operativa in	via	
codice fiscale n	partita IVA n	

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio eletto:



Via	a
	di telefonoe-mail (PEC)
	caso di imprese straniere) e-mail
	MANIFESTA
il p	proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
	DICHIARA
1.	che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
(o	equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della presente indagine esplorativa
-	numero di iscrizione
-	data di iscrizione
-	data termine
-	forma giuridica
-	codice fiscale
-	partita iva
-	codice ATECO 2007
-	numero matricola INPS
-	numero codice INAIL
-	CCNL applicato
-	N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):
	da 0 a 5
	- Indicazione dell'oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico
	settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)

LaMMA

	•••••
di assara consenavale che, in sada di presentezione dell'efferte, devrè dichierere:	

- 2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare:
  - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016
  - di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
  - di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
- 5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- 6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.

(Località)	, lì	
TIMBRO e FIRMA		

